



***SOMMARIO ASSICURATIVO
DELL' UNIVERSITA' DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE***





**PIANO ASSICURATIVO DELL'UNIVERSITA' DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CON
ESCLUSIONE DELLA POLIZZA SANITARIA RIMBORSO SPESE MEDICHE**

UNIVERSITA' DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE						
Nr. Contratto	Data Effetto	Data Scadenza	Frazionamento	Ramo	Premio Lordo Annuo	Compagnia Assicurativa
79301745	30/04/2026	30/04/2028	Annuale	RCT/O	10.051,92 €	Allianz
K26IT011013	30/04/2026	30/04/2028	Annuale	RC Patrimoniale	5.900,00 €	XL Insurance
01820210158	30/04/2026	30/04/2028	Annuale	Tutela Legale	7.460,00 €	Roland Rechtsschutz Versicherungs AG
79301748	30/04/2026	30/04/2028	Annuale	All Risks Property	68.678,00 €	Allianz
79301754	30/04/2026	30/04/2028	Annuale	Infortuni	15.598,25 €	Allianz
F50.018.0000659828	30/04/2026	30/04/2028	Annuale	Kasko	2.758,00 €	Vittoria
ITCYNO00352	01/03//2026	31/07/2027	Annuale	Cyber Risk	13.990,55 €	Chubb European Group SE

DISCLAIMERS

IL PRESENTE SOMMARIO NON SOSTITUISCE NÉ ALTERA ALCUNA DELLE CONDIZIONI, DELLE ESCLUSIONI O ALTRI TERMINI E CONDIZIONI DELLE POLIZZE IN CORSO E NON DEVE CONSIDERARSI SOSTITUTIVO AI CONTRATTI. È REDATTO DA AON IN QUALITÀ DI BROKER DELL'UNIVERSITÀ.
IL PRESENTE SOMMARIO È DA RITENERSI SINTETICO, PERTANTO, SI RACCOMANDA LA CONSULTAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI IN CORSO.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA

Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O)

1. Dati principali della polizza

Contraente	UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	Tipo di copertura	RCTO
Numero polizza	79301745	Compagnia	Allianz
Durata contratto	30/04/2026 - 30/04/2028	Frazionamento	Annuale
Premio annuale lordo	€ 10.051,92	Coassicurazione (Sì/No)	NO
Recesso in caso di sinistro	SÌ (120 giorni)	Denuncia sinistro	30 giorni
Proroga	6 mesi	Regolazione premio	SÌ
Parametro di calcolo del premio	Retribuzioni: € 26.805.133,00	Termini di pagamento premi	2 mesi

2. Oggetto dell'assicurazione

RCT

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

RCO

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 nonché del D.Lgs. 38/2000 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 e del D.Lgs. 38/2000 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto, per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS - o analoghi enti assistenziali e previdenziali - ai sensi dell'art. 14 della L. 222/1984 e, comunque, laddove esperite ai sensi



di legge. È altresì compresa la rivalsa di tutti gli enti competenti per legge (a.e. Ministero dell'Interno), nonché dell'ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Malattie professionali

L'assicurazione R.C.O. comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di legge, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di polizza, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o siano denunciate entro 24 mesi dalla fine del periodo di polizza.

Massima- esposizione della Società

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
- per le malattie professionali conseguenti all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'Ente. Questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
- per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali;
- per le malattie professionali direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.



3. Precisazioni ed estensioni di garanzia

ESTENSIONI	ESTENSIONI
• Committenza auto e altri veicoli • Carrelli e macchine operatrici • Danni a mezzi sotto carico e scarico • Danni a cose di terzi • Responsabilità da incendio • Danni a condutture e impianti sotterranei • Danni da interruzioni o sospensioni di attività • Volontariato e squadre antincendio e protezione civile • Danni da furto • Cose in consegna e custodia • Spettacoli - Manifestazioni - Convegni - Riunioni - Fiere - Vigilanza armata – Cani • Infermeria e pronto soccorso • Inquinamento accidentale • Responsabilità derivante dal D.Lgs. 81/2008 • Privacy • Corsi di istruzione - Assistenza sociale in genere • Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti • Mezzi di trasporto non a motore	• Danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e amministratori • Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione • Proprietà e conduzione di fabbricati - Tensostrutture - Aree verdi - Cabine elettriche • Danni da cedimento o franamento del terreno • Personale non dipendente • Acquedotti - Rete Fognaria - Spargimento di acqua • Danni ai locali, alle cose di terzi in ambito esecuzione lavori e alle cose sulle quali si eseguono i lavori • Responsabilità civile personale dei dipendenti, collaboratori e partecipanti all'attività dell'Ente • Somministrazione cibi e bevande • Smercio di prodotti in genere • Raccolta e smaltimento rifiuti - Pulizia strade - Disinfezione e disinfestazione • Impiego di fuochi artificiali • Appalto e subappalto • Precisazione smartworking e "lavoro agile"

4. Esclusioni

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.Lgs. 209/2005. Sono altresì esclusi i danni alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente, o da lui detenuti, e soggetti agli obblighi del D.Lgs. 209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati o conseguenti a:
 - ✓ inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
 - ✓ interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
 - ✓ alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,tranne quanto previsto all'articolo INQUINAMENTO ACCIDENTALE;
- d) da furto, salvo quanto previsto in polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità;
- e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, e simili). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- f) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, a eccezione della responsabilità civile derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, salvo quanto previsto in polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- g) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di R.C.O.;
- i) derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra (sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, azioni militari e colpo di Stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) derivanti da malpractice medica e infermieristica;
- m) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
- n) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o dipendenti e collaboratori nonché ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
- o) di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose, salvo quanto espressamente indicato;
- p) in relazione alla proprietà di fabbricati, qualora derivanti da stillicidio e insalubrità dei locali, muffe, nonché da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa e accidentale di tubazioni e/o condutture;
- q) derivanti dal pagamento di multe, penali, danni esemplari, punitivi;
- r) a natanti in acqua nonché i danni derivanti da proprietà o attività in ambito "off-shore";
- s) a velivoli nonché i danni derivanti da proprietà o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side);
- t) danni derivanti direttamente o indirettamente da trasporto di persone su ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee a impianto fisso.

Specifiche esclusioni: CYBER, TERRITORIALITA', MALATTIE TRASMISSIBILI

5. Massimali RCT/O

GARANZIA	MASSIMALE
Responsabilità Civile verso Terzi	€ 7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 7.500.000,00 per ogni persona lesa e € 7.500.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro	€ 7.500.000,00 per ogni sinistro; € 7.500.000,00 per ogni persona lesa
Limite combinato RCT/RCO	In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 7.500.000,00

6. Massimali, limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

GARANZIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA	MASSIMO RISARCIMENTO
Responsabilità da incendio	10%	€ 1.500,00	€ 500.000,00
Danni a autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti	-	€ 1.000,00	€ 20.000,00
Danni a condutture e impianti sotterranei	10%	€ 3.000,00	€ 150.000,00
Danni da cedimento o franamento del terreno	10%	€ 1.500,00	€ 100.000,00
Danni da interruzioni o sospensione di attività	10%	€ 1.500,00	€ 200.000,00
Acquedotti - Rete fognaria - Spargimento di acqua	10%	€ 3.000,00	€ 100.000,00
Danni da furto	10%	€ 1.000,00	€ 25.000,00
Danni ai locali, alle cose di terzi in ambito esecuzione lavori e alle cose sulle quali si eseguono i lavori	-	€ 1.000,00	€ 250.000,00
Cose in consegna e custodia	-	€ 1.000,00	€ 250.000,00
Inquinamento accidentale	10%	Min. € 2.500,00 / Max € 25.000,00	€ 200.000,00
Privacy	-	€ 1.500,00	€ 100.000,00

SCHEMA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA

Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)

1. Dati principali della polizza

Contraente	UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	Tipo di copertura	RC PATRIMONIALE
Numero polizza	K26IT011013	Compagnia	XL INSURANCE COMPANY SE
Durata contratto	30/04/2026 – 30/04/2028	Frazionamento	Annuale
Premio annuale lordo	€ 5.900,00	Coassicurazione (Sì/No)	NO
Recesso in caso di sinistro	NO	Denuncia sinistro	30 giorni
Proroga	6 mesi	Regolazione premio	NO – Premio flat
Parametro di calcolo del premio	Retribuzioni: € 26.805.133,00	Termini di pagamento premi	2 mesi
Retroattività	Illimitata	Ultrattività	5 anni

2. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento delle attività e compiti istituzionali, all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della Legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cosiddetta Finanziaria 2008) non deve intendersi operante per le conseguenze della responsabilità amministrativa e della responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti e degli amministratori.

3. Precisazioni ed estensioni di garanzia

ESTENSIONI	ESTENSIONI
• Committenza di lavori, servizi ed attività a terzi ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile • Smarrimento, distruzione o deterioramento di atti • Decreto Legislativo 81/2008 • Custodia titoli e beni • Ecologia e ambiente • Potere riduttivo • Attività svolta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 36/2023 • Copertura professionale del progettista interno ai sensi del D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1	• Multe, ammende e sanzioni • Attività di rappresentanza, incarichi presso aziende dell'assicurato - personale distaccato e comandato • Firma elettronica • Decreto Legislativo 196/2003 e normative privacy • Interruzione o sospensione di attività di terzi • Assunzione e gestione del personale • Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici • Copertura professionale del verificatore interno ai sensi del D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 articoli 37, 42, 43

4. Principali esclusioni

- Fatti, atti od omissioni derivanti da dolo del Contraente e del suo rappresentante legale.
- Inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in genere; presenza ed effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto, fermo quanto previsto alla clausola Ecologia e Ambiente.
- Detenzione e impiego di sostanze radioattive e fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- Circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 209/2005, navigazione di natanti a motore o impiego di aeromobili.
- Lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato all'estensione RC Professionale dei Dipendenti Tecnici.
- Stipulazione, mancata stipulazione, modifica di assicurazioni nonché mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi.
- Richieste di risarcimento delle quali l'assicurato abbia già avuto formale notizia precedentemente alla data di stipulazione del contratto.
- Danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica.
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte all'assicurato.
- Responsabilità incombenti sull'assicurato ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 247 del Codice Civile.
- Danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra dichiarata o non dichiarata, invasione, atti di nemici esterni, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.
- Malattie pandemiche o epidemiche;
- Esclusione OFAC – Sanzioni Internazionali Territorial Exclusion Clause Rischio Cyber.

5. Massimali, Sottolimiti e Franchigia

MASSIMALI / FRANCHIGIA	
Massimale per sinistro	€ 1.500.000,00
Massimale in aggregato annuo	€ 1.500.000,00
Franchigia per sinistro	€ 1.500,00

SCHEMA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA

Tutela Legale

1. Dati principali della polizza

Contraente	UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	Tipo di copertura	TUTELA LEGALE
Numero polizza	01820210158	Compagnia	Roland Rechtsschutz Versicherungs
Durata contratto	30/04/2026 – 30/04/2028	Frazionamento	Annuale
Premio annuale lordo	€ 7.460,00	Coassicurazione (Sì/No)	NO
Recesso in caso di sinistro	SÌ (120 giorni)	Denuncia sinistro	30 giorni
Proroga	6 mesi	Regolazione premio	NO – Premio flat
Parametro di calcolo del premio	N. soggetti assicurati: 126 – Retribuzioni: € 26.805.133,00	Termini di pagamento premi	2 mesi
Retroattività	5 Anni	Ultrattività	Nessuna

2. Oggetto dell'assicurazione

- Spese per gli interventi del legale incaricato della gestione del sinistro, con l'eventuale ausilio di un Consulente Tecnico, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di corte di appello diverso da quello della persona fisica assicurata. Non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo quanto previsto dal D.M. 147/2022. Gli oneri per il domiciliatario sono rimborsati entro un limite massimo di € 2.500,00. Fermo quanto sopra indicato per il corrispondente/domiciliatario, sono garantite le spese per un solo legale riferite a ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento.
- Spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio.
- Spese del Consulente Tecnico di parte e di periti, purché scelti in accordo con la Società.
- Spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa.
- Spese processuali e di giustizia compensate dal Giudice qualora non ci sia soccombenza.
- Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- Oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico della persona fisica, fino a un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenuti in forza di altro atto liquidativo.

h. Spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Società.

Mediazione e negoziazione assistita

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, nonché per i casi di negoziazione assistita ai sensi della Legge 162/2014, sono compresi: i costi propri di segreteria per l'istruttoria conseguente all'istanza; le spese determinate in considerazione del valore della lite; le spese del legale eventualmente incaricato dall'assicurato alla propria assistenza.

Spese Escluse

Pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria; multe e ammende di natura penale; sanzioni di natura amministrativa.

3. Precisazioni ed estensioni di garanzia

GARANZIA BASE	ESTENSIONI DI GARANZIA
• Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o mandato e adempimento nei compiti d'ufficio. • Difesa penale per delitti a imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all'espletamento del servizio, all'assolvimento delle funzioni istituzionali e all'adempimento dei compiti d'ufficio. • Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. • Assistenza legale passiva – Spese di resistenza. • Assistenza legale passiva Ente Contraente – Spese di resistenza.	• Assistenza Legale Attiva - € 50.000,00 per anno, con il limite di € 2.500,00 per i sinistri inerenti i reati di ingiuria e diffamazione.

4. Principali esclusioni

- Il sinistro derivi da fatto doloso della persona fisica, salvo quanto espressamente previsto dall'articolo Precisazioni e Delimitazioni della garanzia prestata.
- Il sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave.
- Il reato venga estinto per amnistia. È altresì escluso il cosiddetto patteggiamento, ossia la definizione del giudizio con l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
- Riguardi una richiesta di risarcimento proveniente da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con la persona fisica.
- Il sinistro sia relativo a un conflitto e contenzioso tra assicurati persone fisiche o a un caso di conflitto di interesse tra le stesse persone fisiche e il Contraente.
- Il sinistro derivi da vertenze di natura contrattuale, tributaria e fiscale, salvo acquisto della relativa garanzia aggiuntiva.
- Il sinistro derivi dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili.
- Il sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato.
- Il sinistro derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario non direttamente connesso al servizio, alle funzioni istituzionali e/o alle mansioni della persona fisica.
- Il sinistro sia già noto all'assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto.
- Si verifichino conflitti o contenziosi fra l'assicurato e l'assicuratore della presente polizza.
- Intervenga remissione della querela, per le spese del procedimento a carico del querelato.
- Procedimenti per responsabilità derivanti da amianto e/o asbesto.
- Esclusioni Circolazione Stradale.



5. Massimali e Franchigia

MASSIMALI / FRANCHIGIA	
Massimale per ogni Assicurato	€ 50.000,00, con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale.
Massimale per ogni evento che coinvolga più Assicurati	€ 50.000,00, con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale.
Massimale per anno	€ 100.000,00, con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale.
Franchigia per sinistro	Nessuna

SCHEMA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA

All Risks Property

1. Dati principali della polizza

Contraente	UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	Tipo di copertura	All Risks Property
Numero polizza	79301748	Compagnia	Allianz
Durata contratto	30/04/2026 – 30/04/2028	Frazionamento	Annuale
Premio annuale lordo	€ 68.678,00	Coassicurazione (Sì/No)	NO
Recesso in caso di sinistro	SÌ (120 giorni)	Denuncia sinistro	30 giorni
Proroga	6 mesi	Regolazione premio	SI
Parametro di calcolo del premio	Variazione somme assicurate	Termini di pagamento premi	2 mesi

2. Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni consequenziali causati ai beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'assicurato, del beneficiario, salvo quanto stabilito dalle sezioni ESCLUSIONI e CONDIZIONI PARTICOLARI.

La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati

3. Precisazioni ed estensioni di garanzia

GARANZIA BASE	ESTENSIONI DI GARANZIA
• Beni presso terzi • Movimentazione interna • Spese necessarie per demolire e sgombrare i residui del sinistro • Costi di collaudo • Onorari Ingegneri architetti consulenti • Claims Preparation • Costi di ricostruzione per archivi non informatici • Perdita pigioni • Deroga all'assicurazione parziale • Eventi atmosferici • Sovraccarico neve e/o ghiaccio • Crollo e collasso strutturale • Fenomeno Elettrico • Furto, rapina, estorsione e scippo • Supporto dati e ricostruzione dati • Guasti	• Ispezione dei beni assicurati • Somme dovute a terzi (Ricorso Terzi) • Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e e/o riempimento del terreno • Oneri di urbanizzazione, ricostruzione, riparazione e adeguamento alla normativa • Onorari periti • Danni subiti da valori, oggetti d'arte e preziosi • Maggiori costi • Precisazione occupazione militare • Spese sostenute per la ricerca e riparazione- liquidi condotti • Grandine su fragili • Gelo e ghiaccio • Smottamento, cedimento e franamento del terreno • Beni in refrigerazione e/o temperatura controllata • Beni elettronici ad impiego mobile

4. Principali esclusioni

Eventi in occasione dei quali si verifica il danno

- Atti di guerra dichiarata o no, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, confische, nazionalizzazioni, ordinanze di governo o delle Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. Non sono considerati atti di guerra o insurrezione le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
 - Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - Eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, mareggiate.
- Salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi.

Danni dovuti o causati da

- Dolo del Contraente;
- Perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto precisato agli articoli MAGGIORI COSTI e PERDITA PIGIONI;
- Trasporto di beni assicurati al di fuori di beni immobili, salvo quanto previsto all'articolo BENI ELETTRONICI A IMPIEGO MOBILE;
- Messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di beni immobili, salvo quanto previsto agli articoli richiamati per demolizione, sgombero, oneri di urbanizzazione, ricostruzione, riparazione e adeguamento alla normativa.

Danni di

- Ammanco e smarrimento, salvo quanto previsto per furto con destrezza, truffa, appropriazione indebita, frode, infedeltà dei dipendenti o amministratori, saccheggio, malversazione e concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi;
- insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- danni di natura estetica non connessi con sinistri indennizzabili, fatto salvo il limite previsto per imbrattamento muri.

Dovuti o causati da

- Lavori di costruzione, modifica, trasformazione di beni immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari, salvo quanto previsto agli articoli INNOVAZIONE DEL RISCHIO e GUASTI MACCHINE. Per i beni elettronici sono compresi i danni conseguenti a montaggi e smontaggi connessi a pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;

- Errori di progettazione, calcolo ed esecuzione, salvo CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE;
Assessment, contrazioni, espansioni, dilatazioni, crollo di impianti e reazioni termiche, compresi se conseguenti a eventi indennizzabili;
- Inondazione, alluvione, allagamenti, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- Errori di lavorazione, vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi. In tal caso è indennizzata solo la parte non esplicitamente esclusa

Danni dovuto o causati da, salvo eventi non altrimenti esclusi

- Corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio per naturale uso o funzionamento, limitatamente ai beni o parti direttamente colpiti; guasti o improprio funzionamento dei beni mobili, salvo FENOMENO ELETTRICO e BENI IN REFRIGERAZIONE E/O A TEMPERATURA CONTROLLATA;
- Sospensione, interruzione o anormale produzione o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua, con eccezioni per beni in refrigerazione e fenomeno elettrico;
- Inquinamento e contaminazione ambientale anche da sostanze o materiali chimici, biologici o nucleari;
- Inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore; parti o componenti soggetti a consumo o decadimento di rendimento. Se ne deriva altro danno indennizzabile, la Società indennizza solo la parte non altrimenti esclusa.

Beni e costi esclusi

- Valore del terreno;
- Veicoli iscritti al P.R.A., restando operanti le garanzie per i beni mobili al loro interno;
- Aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel, strade fuori dal perimetro o area di pertinenza, salvo passaggi pedonali sotterranei interni;
- Boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole non di pertinenza e animali;
- Beni in leasing assicurati con specifiche polizze;
- Beni mobili all'aperto, baracche in legno o plastica e contenuto, fabbricati o tettoie aperte e contenuto, serbatoi, cavi aerei, antenne, gru, ciminiere e simili installazioni esterne se danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti, salvo serbatoi, macchinari e impianti all'aperto per naturale uso;
- Oggetti d'arte e preziosi singolarmente oltre € 30.000,00 se assicurati con specifiche polizze;
- Linee aeree di trasmissione e distribuzione, sostegni, tubazioni, reti e condutture interrate fuori pertinenza;
- Furti di rame fuori dai locali;
- Costi di livellamento, scavo e riempimento salvo specifica estensione;
- Furti in luoghi disabitati o incustoditi per oltre 60 giorni consecutivi;
- Danni da guasti macchine;
- Costi a carico per legge o contratto del costruttore o fornitore.

Esclusioni specifiche

- Cyber;
- Malattie pandemiche o epidemiche;
- Esclusione territoriale.

5. Somme Assicurate

Partita	Beni Assicurati	Somme Assicurate
1a	Beni immobili	€ 118.820.000,00
1b	Beni immobili di particolare interesse storico artistico	€ 20.092.000,00
2	Beni mobili	€ 24.824.397,00
3	Rete Telematica	€ 9.691.000,00

6. Limiti di indennizzo, Franchigia, Scoperti

Garanzia Sezione Incendio	Scoperto	Franchigia	Limiti di indennizzo
Per ogni sinistro, salvo quanto diversamente indicato	—	€ 1.500,00	€ 40.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni elettronici	10%	€ 1.500,00	€ 200.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni elettronici a impiego mobile	10%	€ 1.000,00	€ 5.000,00 per sinistro e per singolo bene
Beni in refrigerazione e/o temperatura controllata	10%	€ 2.500,00	€ 50.000,00 per sinistro e € 150.000,00 per periodo di assicurazione
Claims preparation	Nessuno	Nessuna	€ 10.000,00 per sinistro
Conduttori esterni	10%	€ 1.500,00	€ 30.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Costi di ricostruzione degli archivi non informatici	10%	€ 1.500,00	€ 200.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Costi per il collaudo	10%	€ 1.500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Crollo e collasso strutturale	10%	€ 25.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi atmosferici	10%	€ 5.000,00	€ 5.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione; € 100.000,00 per periodo relativamente a vetrate, lucernari, manufatti di plastica e fabbricati aperti ai lati
Eventi sociopolitici, escluso imbrattamento muri	20%	€ 10.000,00	€ 20.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Gelo e ghiaccio	10%	€ 1.500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Grandine su fragili	10%	€ 5.000,00	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Imbrattamento muri	10%	€ 1.500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Maggiori costi	10%	€ 1.500,00	€ 1.500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Oggetti d'arte	10%	€ 1.000,00	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo, con limite di € 20.000,00 per singola opera

Garanzia Sezione Incendio	Scoperto	Franchigia	Limiti di indennizzo
Onorari Ingegneri Architetti Consulenti	Nessuno	Nessuna	€ 50.000,00 per sinistro e € 100.000,00 per periodo di assicurazione
Perdita pigioni	10%	€ 1.500,00	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Onorari periti	Nessuno	Nessuna	€ 150.000,00 per sinistro
Oneri di urbanizzazione e ricostruzione – Riparazione e adeguamento alla normativa	Nessuno	Nessuna	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Preziosi	Nessuno	Nessuna	€ 10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Smottamento, cedimento e franamento del terreno	10%	Min. € 50.000,00 / Max € 100.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Somme dovute a terzi – Ricorso terzi	Nessuno	€ 1.500,00	€ 5.000.000,00 per sinistro e € 10.000.000,00 per periodo di assicurazione
Sovraccarico neve e/o ghiaccio	10%	€ 15.000,00	€ 2.500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno	10%	€ 1.500,00	€ 150.000,00
Spese necessarie per demolire e sgomberare i residui del sinistro	10%	€ 1.500,00	€ 500.000,00 per sinistro, ridotto a € 150.000,00 per rifiuti tossici nocivi
Spese sostenute per la ricerca e la riparazione	10%	€ 1.500,00	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese derivanti da fuoriuscita di liquidi condotti / acqua condotta	10%	€ 1.500,00	€ 30.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Supporti dati e ricostruzione dati	10%	€ 1.500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terrorismo e sabotaggio	10%	Min. € 15.000,00 / Max € 150.000,00	€ 10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Garanzia Sezione Furto	Scoperto	Franchigia	Limiti di indennizzo
Furto – Rapina – Estorsione	Nessuno	€ 500,00	€ 50.000,00
Furto con destrezza	Nessuno	€ 500,00	€ 10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione

Garanzia Sezione Incendio	Scoperto	Franchigia	Limiti di indennizzo
Furto senza scasso	Nessuno	€ 500,00	€ 10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Guasti e atti vandalici causati da ladri	Nessuno	€ 1.000,00	€ 5.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Portavalori	Nessuno	€ 500,00	€ 5.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Scippo	Nessuno	€ 500,00	€ 5.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori e preziosi contenuti nei mezzi di custodia all'interno dei beni immobili, registratori di cassa e cassette chiuse a chiave	Nessuno	€ 500,00	€ 10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione

SCHEMA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA

Infortuni Cumulativa

1. Dati principali della polizza

Contraente	UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	Tipo di copertura	Infortuni Cumulativa
Numero polizza	79301754	Compagnia	Allianz
Durata contratto	30/04/2026 – 30/04/2028	Frazionamento	Annuale
Premio annuale lordo	€ 15.598,25	Coassicurazione (Si/No)	NO
Recesso in caso di sinistro	SÌ (120 giorni)	Denuncia sinistro	30 giorni
Proroga	6 mesi	Regolazione premio	SI
Parametro di calcolo del premio	Parametri previsti per le varie categorie assicurate	Termini di pagamento premi	2 mesi

2. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata, entro i limiti e alle condizioni indicati in polizza, per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere.

3. Precisazioni ed estensioni di garanzia

- Le malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia
- L'asfissia, purché non dipendente da malattia.
- Gli avvelenamenti o intossicazioni acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze
- Il soffocamento
- Le intossicazioni anche aventi origine traumatica.
- L'annegamento.
- Le ustioni anche da contatto con corrosivi
- Le conseguenze patologiche provocate da impiego e/o contatto con materiale biologico, quali sangue, saliva, urine, reperti anatomici e simili, e/o di altra natura.
- Le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, le punture vegetali, nonché le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti a eventi risarcibili a termini di polizza.

- Le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie non traumatiche, intendendosi per ernie traumatiche quelle provocate da un trauma conseguente a infortunio, e delle rotture sottocutanee dei tendini.
- Le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti medici resi necessari a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza.
- Sono comprese in garanzia anche la salita e la discesa da veicoli e gli infortuni subiti dagli assicurati mentre attendono, in caso di fermata o sosta del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
- Rischio Volo
- Rischio guerra all'estero
- Rischi sportivi
- Malattie professionali
- Rimborso spese mediche

4. Principali esclusioni

- Guerra dichiarata o non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo quanto stabilito per il Rischio guerra all'estero
- Abuso di psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
- Uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi elicotteri e ultraleggeri, salvo quanto stabilito per il Rischio volo.
- Pratica professionistica di qualsiasi sport, salvo che l'assicurato provi che l'infortunio non ebbe alcun rapporto con tali eventi
- Delitti dolosi tentati o compiuti dall'assicurato
- Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche, quali fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X e simili.
- Guida di veicoli o natanti a motore in genere in stato di ebbrezza o di alterazione psichica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992.
- Partecipazione a gare e corse calcistiche e ciclistiche, salvo che abbiano carattere ricreativo, e partecipazione a corse e gare che comportino uso o guida di veicoli a motore e natanti, salvo regolarità pura.
- Patologie di alcolismo, tossicodipendenza o infermità mentali quali sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.
- Conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure non resi necessari da infortunio.
- Pratica del paracadutismo, del pugilato e dell'alpinismo.

5. Massimali e Franchigia

MASSIMALI / FRANCHIGIA	
Massimale per ogni Assicurato	€ 50.000,00, con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale.
Massimale per ogni evento che coinvolga più Assicurati	€ 50.000,00, con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale.
Massimale per anno	€ 100.000,00, con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale.
Franchigia per sinistro	Nessuna

6. Categorie e Somme Assicurate

Studenti in collaborazione	
Parametro per il calcolo del premio	0 ore
Caso Morte	€ 200.000,00
Caso invalidità Permanente	€ 250.000,00 (franchigia 3%)
RSM	€ 5.000,00
Conducenti veicoli privati	
Parametro per il calcolo del premio	90.000 KM
Caso Morte	€ 200.000,00
Caso invalidità Permanente	€ 250.000,00 (franchigia 3%)
RSM	€ 2.500,00
Conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di terzi e in uso all'Ente, in locazione o comodato	

Parametro per il calcolo del premio Caso Morte Caso invalidità Permanente RSM	n. 8 veicoli € 200.000,00 € 250.000,00 (franchigia 3%) € 2.500,00
Professori a contratto	
Parametro per il calcolo del premio Caso Morte Caso invalidità Permanente RSM	n. 265 € 200.000,00 € 250.000,00 (franchigia 3%) € 5.000,00
Studenti	
Parametro per il calcolo del premio Caso Morte Caso invalidità Permanente RSM	n. 8.050 € 200.000,00 € 250.000,00 (franchigia 3%) € 5.000,00
Dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca e simili, tirocinanti e altre figure similari	
Parametro per il calcolo del premio Caso Morte Caso invalidità Permanente RSM	n. 199 € 200.000,00 € 250.000,00 (franchigia 3%) € 5.000,00

7. Limite Catastrofale

Catastrofale	€ 3.000.000,00
Rischio volo	€ 10.000.000,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA

Kasko dipendenti in missione

1. Dati principali della polizza

Contraente	UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	Tipo di copertura	Kasko dipendenti in missione
Numero polizza	F50.018.0000659828	Compagnia	Vittoria Assicurazioni
Durata contratto	30/04/2026 – 30/04/2028	Frazionamento	Annuale
Premio annuale lordo	€ 2.758,05	Coassicurazione (Si/No)	NO
Recesso in caso di sinistro	SÌ (120 giorni)	Denuncia sinistro	30 giorni
Proroga	6 mesi	Regolazione premio	SI
Parametro di calcolo del premio	90.000 km	Termini di pagamento premi	2 mesi

2. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI e nei limiti e alle condizioni che seguono a indennizzare i danni materiali e diretti conseguenti a:

- incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- furto totale o parziale, rapina ed estorsione (consumati o tentati). Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo, dei suoi componenti, accessori, optional, o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso;
- collisione con altri veicoli, persone o animali, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;
- eventi sociopolitici ed atti vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo) o atti dolosi;
- eventi naturali (trombe d'aria, uragani, bufere, vento, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, fulmini, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, slavine, caduta di neve, grandine, terremoti ed eruzioni vulcaniche);
- rottura di cristalli comunque verificatasi.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.

La Società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti in polizza anche se causati da imprudenze e negligenze gravi dell'assicurato, del conducente, e degli occupanti del veicolo; sono compresi i danni subiti dagli optional e dalle parti accessorie.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

3. Identificazione Veicoli

Esonero denuncia preventiva

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia e identificazione dei veicoli, nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti.

sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

- a) data e luogo della trasferta/missione/servizio;
- b) generalità dei soggetti autorizzati;
- c) numero dei chilometri percorsi.

Qualora la persona sia comandata in missione durante le ore di chiusura degli uffici preposti alla tenuta del registro ufficiale, la copertura sarà comunque operante, a condizione che sia effettivamente dimostrabile che la missione non potesse essere registrata.

4. Principali esclusioni

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'art. 1912 del Codice Civile) a indennizzare i danni causati:

- da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo o Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- da dolo dell'assicurato e quando il conducente si trova in stato di ebbrezza, ubriachezza o di alterazione psichica dovuta a uso di sostanze stupefacenti;
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- da veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- limitatamente ai cristalli, sono esclusi i danni alla fanaleria e allo specchio retrovisore esterno.
- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- verificatisi in conseguenza di attività illecite;
- verificatisi durante gli spostamenti dal luogo di residenza alla sede di lavoro, se avvenuti al di fuori dell'ambito della missione (rischio in itinere);
- determinati da vizi di costruzione;
- cagionati da operazioni di carico/scarico;
- cagionati da esplosione e scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti dall'art. 24 Sezione III.
- riportati dalle parti meccaniche/ e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture, e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;

Relativamente alla garanzia Bagaglio la garanzia non è operante per i danni:

- agevolati con dolo dell'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- verificatisi quando il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave o non siano attivati tutti i congegni di sicurezza;
- di cui non si sia prodotta una copia della denuncia presentata all'Autorità.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- denaro in ogni sua forma;
- titoli in genere, documenti, disegni, carte di credito, traveller's chèques;
- gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, oggetti preziosi in genere e pellicce.

5. Estensioni di garanzia

Sempre operanti
• Rottura cristalli • Garanzia bagagli • Soccorso Stradale

6. Limiti di indennizzo, Scoperti, Franchigie

	Limite di indennizzo	Franchigia/Scoperto
Per sinistro		€ 250
Danni al Bagaglio	€ 2.500 per sx € 5.000 per anno	
Soccorso Stradale	€ 300 per sx	
Rottura Cristalli	€ 600 per sx	

7. Somme Assicurate

Somma assicurata per veicolo
€ 20.000,00

SCHEMA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA

Cyber Risks

1. Dati principali della polizza

Contraente	UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	Tipo di copertura	CYBER RISKS
Numero polizza	ITCYN000352	Compagnia	CHUBB
Durata contratto	01/04/2026 – 31/07/2027	Frazionamento	17 MESI
Premio annuale lordo	€ 13.990,55	Coassicurazione (Sì/No)	NO
Recesso in caso di sinistro	SÌ (120 giorni)	Denuncia sinistro	30 giorni
Proroga	NO	Regolazione premio	NO
Parametro di calcolo del premio	Fatturato	Termini di pagamento premi	2 mesi
Retroattività	01/03/2025	Garanzia postuma	12 mesi con premio imponibile addizionale pari al 100% dell'ultimo premio imponibile annuo

Copertura correlata alle informazioni fornite dal contraente sul questionario dedicato

2. Oggetto dell'assicurazione

Il prodotto garantisce all'assicurato un indennizzo per:

- 1) le spese di incident response in conseguenza di un incidente informatico o di un'interruzione dell'attività aziendale
- 2) i costi di recupero di dati e sistemi derivanti da un'interruzione dell'attività aziendale
- 3) i fondi per cyber estorsione e le spese per cyber estorsione in conseguenza di un evento di cyber estorsione
- 4) la responsabilità civile per violazioni della privacy e della sicurezza della rete informatica
- 5) la responsabilità civile derivanti da media
- 6) le spese di emergenza di incident response sostenute nelle prime 48 ore immediatamente successive alla scoperta di un incidente informatico o un'interruzione dell'attività aziendale
- 7) i costi di miglioramento derivanti da un'interruzione dell'attività aziendale
- 8) la perdita economica del furto di denaro o titoli a causa di un uso o accesso doloso da parte di un terzo di un sistema informatico assicurato o di un sistema informatico condiviso

9) il premio di ricompensa in relazione a un evento di cyber estorsione

a) le spese di telecomunicazione causate da un atto doloso o da un uso o acceso doloso da parte di un terzo di un sistema di telecomunicazioni assicurato o di un sistema di telecomunicazioni condiviso.

3. Principali esclusioni

- Fatti noti
- Liti pendenti o precedenti
- Atti dolosi
- Discriminazioni e pratiche lavorative illegali fatto salvo le deroghe previste in polizza
- Assicurato contro Assicurato
- Obbligazioni contrattuali fatto salvo le deroghe previste in polizza
- Compensi
- Lesioni fisiche e danni a cose
- Infrastrutture
- Pericoli naturali
- Guerra
- Inquinamento
- Usura e deterioramento
- Brevetti e segreti commerciali
- Proprietà Intellettuale fatto salvo le deroghe previste in polizza
- Pubblicità falsa o ingannevole
- Prodotti
- Negoziazioni finanziarie fatto salvo le deroghe previste in polizza
- Atti cyber crime fatto salvo le deroghe previste in polizza

4. Massimali Franchigie: Limite aggregato di Polizza € 1.000.000,00

Garanzie Danni Propri (Limite)	con riferimento a un:	per Periodo Assicurativo	Franchigia per Sinistro
Spese di Incident Response	Fornitori Preferiti Chubb	€ 1.000.000,00	€ 0
	Fornitori Non Preferiti	€ 1.000.000,00	€ 15.000,00
Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale	Sistema Informatico Assicurato	€ 1.000.000,00	€ 15.000,00 Periodo di carenza: 10 ore
	Sistema Informatico Condiviso	€ 1.000.000,00	€ 15.000,00 Periodo di carenza: 10 ore
Costi di Recupero di Dati e Sistemi	Sistema Informatico Assicurato	€ 1.000.000,00	€ 15.000,00
	Sistema Informatico Condiviso	€ 1.000.000,00	€ 15.000,00
Perdite per Cyber Estorsione	Sistema Informatico Assicurato	€ 1.000.000,00	€ 15.000,00
	Sistema Informatico Condiviso	€ 1.000.000,00	€ 15.000,00
Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi (Limite)		Per Periodo Assicurativo	Franchigia per Sinistro
Responsabilità Violazione Privacy e Sicurezza Rete		€ 1.000.000,00	€ 15.000,00
Responsabilità Derivante dai Media		€ 1.000.000,00	€ 15.000,00
Estensioni Copertura (Limite)	con riferimento a un:	Per Periodo Assicurativo	Franchigia per Sinistro
Spese di Emergenza di Incident Response		€ 50.000,00	€ 0
Costi di Miglioramento		€ 50.000,00	€ 15.000,00

Crimine Informatico		Sistema Informatico Assicurato		€ 250.000,00	€ 15.000,00
		Sistema Informatico Condiviso		€ 250.000,00	€ 15.000,00
Premio di Ricompensa				€ 50.000,00	€ 0
Frodi Relative alle Telecomunicazioni		Sistema Informatico Assicurato		€ 250.000,00	€ 15.000,00
		Sistema Informatico Condiviso		€ 250.000,00	€ 15.000,00
Sostituzione Hardware				€ 250.000,00	€ 15.000,00
Perdite Danno Reputazionale				€ 250.000,00	€ 15.000,00
Sottolimiti				Per Periodo Assicurativo	Franchigia per Sinistro
Fondo Ricorso Consumatori				€ 100.000,00	€ 15.000,00
Sanzioni dell’Organo di Vigilanza				€ 100.000,00	€ 15.000,00
Ulteriori Sottolimiti	Giorni	Scoperto Aggiuntivo	Per Periodo Assicurativo		Franchigia Sinistro per
Ransomware		0%	€ 100.000,00		€ 15.000,00
Perdite per Sfruttamento Software Trascurato	0-45	0%	100% del limite		Franchigia generale
	46-90	5%	50% del limite		Franchigia generale
	91-180	10%	25% del limite		Franchigia generale
	181-365	25%	10% del limite		Franchigia generale
	Oltre 365	50%	5% del limite		Franchigia generale
Sottolimiti per Eventi a Impatto Diffuso					
Sfruttamento Vulnerabilità Note			€ 1.000.000,00		€ 15.000,00
Sfruttamento Vulnerabilità nella Supply Chain di un Software			€ 1.000.000,00		€ 15.000,00
Sfruttamento Vulnerabilità Zero Day			€ 1.000.000,00		€ 15.000,00
Qualsiasi Altro Evento a Impatto Diffuso			€ 1.000.000,00		€ 15.000,00



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

POLIZZA RCTO

In caso di sinistro, il Contraente, in deroga all'art. 1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 1 mese dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Ai fini della garanzia R.C.O. devono essere denunciati soltanto:

- ✓ i sinistri mortali;
- ✓ i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria o amministrativa a norma di legge – in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
- ✓ domande o azioni proposte dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 1124/1965, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

POLIZZA RC PATRIMONIALE

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando è venuto a conoscenza, attraverso una comunicazione scritta, del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento.

POLIZZA TUTELA LEGALE

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta, allegando, al fine di consentire alla Società una valutazione esaustiva circa l'operatività delle garanzie, quanto segue:

copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia;

descrizione del fatto/i che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati;

nominativo del legale e del consulente tecnico/perito incaricati cui l'assicurato ha affidato la controversia e/o la causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse.

L'assicurato si impegna a fornire, tramite il Contraente, aggiornamenti sullo stato del procedimento che lo vede coinvolto.

POLIZZA ALL RISKS

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

Il Contraente e/o l'assicurato deve:

- ✓ fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- ✓ qualora tenuto a norme di legge e in ogni caso qualora sussistano ipotesi di reato fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, l'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società;
- ✓ fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo;
- ✓ predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente tale termine. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato:

- ✓ di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, consenso che dovrà pervenire al massimo entro 1 mese da quando è stato denunciato il sinistro;
- ✓ di proseguire la propria attività;
- ✓ trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistro, di effettuare le riparazioni senza dovere attendere le operazioni peritali e, in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società, di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno all'indennizzo. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi o

alle disposizioni delle Autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

POLIZZA INFORTUNI

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

La denuncia deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni. Il decorso delle stesse deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta. Se l'infortunio ha causato la morte dell'assicurato, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia deve darne dato avviso alla Società nel momento in cui ne è venuto a conoscenza. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

POLIZZA KASKO DIP. IN MISSIONE

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione.

La denuncia deve contenere data e luogo dell'evento, sue modalità e causali, natura ed entità – almeno approssimativa – dei danni subiti, gli estremi dell'assicurato, del conducente e del danneggiato, delle Autorità intervenute e/o di eventuali testimoni.

A richiesta della Società, il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e con autorizzazione dello stesso. In caso di furto o eventi sociopolitici dovrà essere fornita copia della denuncia presentata alle Autorità.

POLIZZA CYBER RISKS

L'Assicurato è tenuto a denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni Sinistro nel più breve tempo possibile, ma in nessun caso oltre 60 giorni dalla prima fra le seguenti date: la data in cui un membro del Gruppo di Controllo viene a conoscenza per la prima volta del Sinistro; o in caso di mancato rinnovo della Polizza, la data di scadenza del Periodo Assicurativo o del Periodo di Garanzia Postuma, qualora operante.

Ogni denuncia dovrà includere informazioni dettagliate. In particolare: dovranno essere fornite: una descrizione dettagliata del presunto Sinistro, Danno o Spesa e di ogni altro elemento; dettagli di tutte le parti coinvolte, inclusi nomi e informazioni di contatto; copia della Richiesta di Risarcimento relativa alla Rete o Richiesta di Risarcimento relativa ai Media avanzata dal terzo e le notifiche e i documenti relativi a un Procedimento di un'Autorità di Vigilanza; dettagli esaustivi del presunto Danno e/o Spesa, e qualunque altra informazione che l'Assicuratore potrà richiedere.